



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE 12 CIVILE

in persona del dott. cons. Francesco Ranieri, giudice monocratico, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di **APPELLO** iscritta al n. 12122\2015 del r.g.a.c. e vertente

T R A

Toto D.

rapprs. e difeso dall'Avvocato **A. M.**

E

s.p.a. **U. A.**

rapprs. e difesa dagli Avvocati Fulvio Zardo Giobbe Zardo e Roberta Neri

appellato – appellante incidentale

condizionato

OGGETTO: **APPELLO** responsabilità civile

sulle conclusioni precisate all'udienza 17.12.2020 trascritte nel relativo verbale.

P R O C E S S O

Con atto di citazione notificato ed iscritto a Ruolo nel febbraio 2015 **Toto D.** appellava la sentenza n. 17810\2014 del Giudice di Pace di Roma (dr. **D. B.**) con cui veniva rigettata la sua domanda di risarcimento danni da sinistro stradale del 10.10.2011 con danni al veicolo Fiat Bravo stimato in euro 5.878. Allegava che era avvenuto urto con il veicolo Golf antagonista che procedeva in retromarcia da luogo privato. Argomentava diffusamente circa l'esistenza del suo buon diritto in fatto ed in diritto. Chiedeva condanna ad euro 5.878 per le varie voci di danno esistenti (danno al veicolo, svalutazione commerciale, fermo tecnico). Con spese di lite distratte in favore del difensore dichiaratosi anticipante.

Si costituiva la s.p.a. U ~~XXXXXXXXXX~~ A ~~XXXXXXXXXX~~ deducendo l'infondatezza del gravame. Deduceva la necessità di integrazione del contraddittorio con il responsabile civile sia pur in presenza di azione 149 cod. ass. Nel merito deduceva che non vi era prova di spesa per le riparazioni al veicolo stante esistenza di solo un preventivo peraltro datato in data antecedente al sinistro in questione e che comunque vi era stato pagamento di indennizzo assicurativo per il furto del veicolo del 21.4.2012 pari ad euro 7.470 al netto della franchigia di polizza. Contestava poi il valore del modulo CAI sottoscritto dalle parti. Contestava poi il quantum richiesto argomentando in merito. Chiedeva rimettersi il processo in primo grado oppure respingersi l'appello previa ammissione di mezzi di prova.

Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado ed all'esito delle conclusioni rassegnate dalle parti la causa viene ora all'esame decisivo una volta spirato il termine di 80 giorni di cui all'art. 190 del codice di procedura civile previsto per consentire alle parti le ultime argomentazioni difensive.

MOTIVI

1. La domanda svolta dall'attore \ appellante va dichiarata improponibile.

La domanda svolta va inquadrata nell'art. 149 cod. ass. – indennizzo diretto verso il proprio assicuratore – per il danno riportato dal veicolo Fiat Bravo a seguito di urto da parte del veicolo Golf antagonista.

1.1. In tale prospettiva di indagine si osserva - quanto alla questione del litisconsorzio necessario del responsabile civile dedotta dall'assicuratore - che nel caso di specie è stato redatto modulo CAI sottoscritto dai due protagonisti. Dalla lettura dell'ordinanza Cass. n. 21896\2017 (la cui massima è la seguente: ""In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d. lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso decreto"")) emerge che si verte analogamente al caso in esame in situazione di cessione del credito per un modesto danno patito dall'auto e che la Corte ritiene di inquadrare la speciale azione ex art. 149 cod. ass. nell'azione generale diretta regolata dall'art. 144 cit. Dalla detta motivazione non emerge però se in quel caso sussistesse un riconoscimento di responsabilità da parte

dell'altro conducente\proprietario responsabile civile tramite la sottoscrizione di un modulo CID.

Va ancora evidenziato che l'art. 145 cod. ass. prevede che il danneggiato debba inviare in caso di richiesta per "indennizzo diretto" raccomandata anche all'assicuratore del responsabile civile, "per conoscenza" ... e tale omesso invio determina l'improponibilità della domanda giudiziale (così Tribunale Firenze sentenza 8.5.2018, edita su siti internet). Detto invio della raccomandata anche all'assicuratore del responsabile civile appare ampiamente sufficiente a far sì che detto assicuratore contatti il suo assicurato per aver conferma dell'assunto del danneggiato e della sottoscrizione del modulo CAI o per opporre che il suo assicurato in realtà non è tale per mancanza di polizza o per altra ragione essenziale che precluda in radice ogni azione di rivalsa nei suoi confronti oppure ogni procedura di c.d. "compensazione" tra gli enti assicurativi in sede stragiudiziale, procedura prevista dal regolamento di attuazione.

Ad avviso di questo Giudice, sfugge che lo scopo principe della norma di cui all'art. 149 cod. ass. (e di quella art. 141 cod. ass. prevista per il trasportato), effettivamente innovativa nel nostro sistema giuridico, è quello di semplificare al massimo le procedure per il risarcimento del danno quando il danneggiato non sia colpevole; scopo reso manifesto dal fatto che detto indennizzo diretto ex art. 149 cod. ass. è limitato alle c.d. micropermanenti ed al risarcimento del danno a cose.

Venendo al caso in esame si osserva che sussiste modulo CAI sottoscritto dalle due parti.

Manca però allegazione e prova dell'informazione verso l'assicurazione del veicolo antagonista (dal modulo CAI risulta esser la Z■■■■).

Ne consegue che, anche se è vero che: - non sono state formulate concrete eccezioni da parte della U■■■■ in ordine all'esistenza del sinistro (in presenza del modulo CAI) ed alla copertura assicurativa da parte del responsabile civile del veicolo antagonista, è altresì vero che: - manca prova della notizia della richiesta di risarcimento verso l'altro assicuratore.

Pertanto, sussiste situazione di improponibilità della domanda ex art. 149 cod. ass., situazione processuale che si pone a monte rispetto alla questione di difetto di contraddittorio con il litisconsorte necessario \ responsabile civile.

1.2. Per completezza di esame processuale si osserva che l'ordinanza Cass. n. 21896\2017 cit. costituisce, come ammesso dal giudice di legittimità, il primo pronunciamento esplicito e consapevole in tale materia; essa appare però

necessitante di ulteriore riflessione ed approfondimento, giusta quanto sopra argomentato nella presente sentenza, tenuto conto della novità normativa delle azioni giudiziarie previste dal codice di assicurazioni nel 2006.

In tale prospettiva va rilevato che non può sottacersi, in termini generali, quanto affermato sempre dalla Cassazione con ordinanza n. 1279\2019 la quale, sia pur in tema di azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 cod. ass. verso il proprio assicuratore, ha evidenziato che la norma in questione “è di derivazione comunitaria ... assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il rischio di causa dal terzo trasportato alla compagnia assicuratrice del trasportate... salvo il caso fortuito”; ed ha soggiunto che “...la giurisprudenza ha quindi disancorato il soddisfacimento del diritto risarcitorio del terzo, comunque dovuto, dalla necessità di coinvolgere in giudizio il responsabile civile e il suo assicuratore..”; ed ha aggiunto che “... l’interpretazione si armonizza con quanto sancito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ... la disciplina di diritto interno deve esser interpretata considerando la prevalenza della qualità di vittima-avente diritto al risarcimento su quella dell’assicurato-responsabile...circolazione anche illegale o contra pacta... rendendo inefficaci e disapplicabili le c.d. clausole di guida esclusiva...”. In tale prospettiva ha ancora aggiunto in modo assolutamente novativo nel quadro interpretativo sinora consolidato circa l’incapacità a testimoniare di cui all’art. 246 cod. proc. civ. che ben potrebbero essere sentite come testi le parti coinvolte nel sinistro, ivi compreso il trasportante già risarcito dalla sua compagnia assicuratrice, dovendo il giudice del rinvio valutare se sussista un mero interesse ipotetico ed astratto oppure un interesse attuale e concreto a partecipare al giudizio instaurato dal terzo trasportato dove si prescinde dalla prova della responsabilità dell’incidente.

In tale quadro giurisprudenziale le ordinanze n. 9188\2018 e n. 15404\2018 della Cassazione pronunciate con riferimento all’azione ex art. 149 cod. ass. (non reperite sul sistema Italgire ma su siti internet) appaiono frutto di mero richiamo al precedente costituito dall’ordinanza n. 21896\2017 senza ulteriore analisi. Dalle motivazioni delle due ordinanze emerge che questo Tribunale aveva emesso sentenze conducenti, la prima, alla necessità del litisconsorzio necessario (sentenza n. 17780\2014 Trib. Roma concernente un caso di cessione del credito relativo ai danni patiti dal veicolo) e la seconda alla non necessità del litisconsorzio (sentenza n. 1472\2016 Trib. Roma concernente

un caso di cessione del credito relativo al noleggio di un veicolo sostitutivo di quello danneggiato).

1.3. Sempre a fini ricostruttivi generali dell'azione 149 cit, va osservato che nella specifica azione ex art. 149 cod. ass. si parla di "conducente non responsabile"; per cui balza all'evidenza come la ratio di snellezza e celerità appaia identica a quella insita nell'altra azione 141 cod. ass. anch'essa coniata ex novo dal legislatore del nuovo vigente codice delle assicurazioni del 2006.

Può insorgere dubbio per l'ipotesi in cui l'assicuratore convenuto in giudizio eccepisca una corresponsabilità da parte del conducente oppure una sua responsabilità esclusiva.

In tale prospettiva di approfondimento va osservato che se è vero che la norma cit. parla di "conducente non responsabile" – il che farebbe pensare che l'azione è attivabile nelle sole ipotesi in cui detto conducente non sia neppure in parte corresponsabile, e che dunque concerne le sole ipotesi di conclamata, indiscussa, pacifica, non contestata in alcun modo responsabilità esclusiva del veicolo a motore antagonista - è anche vero che nel regolamento di attuazione previsto dall'art. 150 cod. ass. emanato con D.P.R. n. 254 del 18.7.2006 (G.U. n. 199 del 28.8.2006) entrato in vigore il 1.1.2007 ed applicabile ai sinistri verificati a partire dal 1.2.2007 agli artt. 3 e 5 si parla di danneggiato \ conducente con lesioni di lieve entità non responsabile "in tutto o in parte"; all'art. 12 vengono previsti "criteri di accertamento della responsabilità dei sinistri secondo la tabella Allegato A" da utilizzarsi da parte della impresa assicurativa richiesta dal conducente non responsabile; in tale tabella si parla espressamente di responsabilità al 100% ma anche di corresponsabilità al 50% ovvero ripartite tra il 30% ed il 70%.

Detti criteri, corredati di schemi grafici esemplificativi della posizione di collisione dei due veicoli, costituiscono criteri generali ed oggettivi di ausilio per l'impresa di assicurazione nel riconoscimento e nella liquidazione del danno; si fa peraltro presente nel citato DPR, quadro dello "Schema di ripartizione delle responsabilità sulla base delle casistiche ricorrenti" facente riferimento alla schematizzazione prevista nel modello CAI che "a prescindere dalle indicazioni riportate nella suddetta tabella ogni sinistro andrà valutato nel caso concreto tenendo conto anche di ulteriori circostanze che possono aver influito sulla dinamica del sinistro".

Ne consegue che non sembra inibita l'azione 149 dal fatto che venga in ipotesi prospettata una corresponsabilità. Ad esempio, secondo i "criteri di

determinazione del grado di responsabilità” Allegato A cit., al secondo alinea è specificato che se i due veicoli circolano su due file differenti il veicolo che cambia fila è responsabile al 100%. Se il contatto tra i due veicoli avviene senza cambiamento di fila si presume una responsabilità concorsuale del 50%”.

1.4. Da ultimo, si osserva che anche nel merito la domanda parrebbe infondata, volendosi in ipotesi superare le questioni processuali suddette. Ciò in quanto nel modulo CAI si indica genericamente la descrizione dei danni “parte anteriore”, senza migliore specificazione. Analogamente si indica genericamente “parte posteriore” relativamente al veicolo antagonista. E il veicolo è stato visionato dal perito dell’assicurazione solo dopo le riparazioni, indicando in euro 2.000 il danno al più risarcibile. L’attore \ appellante ha prodotto solo un preventivo di spesa e non già fattura, e detto perito ha contestato le plurime voci di danno indicate nel mero preventivo di spesa redatto dal carrozziere; non c’è prova di esborso con ricevuta fiscale \ fattura; e risulta altresì che il preventivo reca data anteriore al sinistro stradale in questione.

Le sole foto del veicolo appaiono generiche e meramente panoramiche rispetto ai danni patiti e richiesti dall’attore. Non è stata articolata prova in ordine all’esistenza specifica delle varie voci di danno che si richiedono come risarcimento, voci che farebbero ammontare il danno a circa 6.000 euro.

Questioni di merito che restano assorbite dalla pronuncia di tipo processuale e che però andavano valutate ai fini della migliore comprensione del fatto storico narrato dall’attore.

2. Le spese di lite del presente grado vengono compensate stante la natura meramente processuale della questione trattata in materia oggettivamente embricata oggetto ancora di approfondimento ed analisi da parte della giurisprudenza in attesa di un definitivo approdo giuridico.

3. L’appellante va condannato al pagamento di una somma pari al contributo unificato. Va, infatti, applicato il disposto di cui all’articolo 1 comma 17 della Legge n. 228 del 24.12.2012 pubblicata in G.U. n. 302 del 29.12.2012 Suppl. Ordinario n. 212 (c.d. legge di stabilità 2013) che ha integrato l’art. 13 del testo unico sulle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 nel seguente modo: “”dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: 17. «1-quater. Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a

norma del comma 1-*bis*. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso». 18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.». L'art. 13 individua gli importi dovuti per contributo unificato in relazione alle varie tipologie di contenzioso. La presente causa in grado di appello è stata introdotta con citazione notificata nel 2015; dunque nel vigore della nuova normativa.

P.Q.M.

il TRIBUNALE di ROMA, definitivamente pronunciando in grado di APPELLO, così provvede:

1. **in parziale riforma della** sentenza n. 17810\2014 del Giudice di Pace di Roma dichiara **improponibile** la domanda svolta da T. D., fermo il resto della sentenza di primo grado. Compensa le spese di lite del grado verso la appellata s.p.a. U. A.;
2. **dichiara la sussistenza** dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 che ha aggiunto il comma 1 – quater all'art. 13 del T.U. d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002; l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza.

Deciso il 27 settembre 2021

Il Giudice
dott. Francesco Ranieri